AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3898 DEL 27/10/2026

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2027. MESE DI OTTOBRE 2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2027. Mese di ottobre 2026.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 466 del 30/03/2026, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Vista la legge 9.12.77 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 19.05.1979, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia;

Visto l'art. 2, 1° comma, del D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, con Legge 03.05.1988, n. 153, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 1988, le quote aggiunte di famiglia sono soppresse e sostituite dall'assegno per il nucleo familiare;

Visti i successivi commi da 2 a 12 dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988, che disciplinano le modalità e le condizioni per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare;

Visto altresì:

- il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 recante "Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori" all'articolo 5 in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante "Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale", riconosce agli aventi diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli;
- il messaggio INPS n. 2331 del 17/06/2021, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2019 e l'anno 2020 è pari al -0,3%, pertanto sono stati confermati per l'anno 2021 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2020, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 01/07/2021 alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- il Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46", ai sensi del quale le maggiorazioni di cui al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 sono prorogate al 28 febbraio 2022;
- la circolare INPS n. 23 del 09/02/2022 recante: "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46".
- la circolare INPS n. 65 del 30/05/2022, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2021 e 2020 è pari al 1,9%, pertanto l'INPS ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023;
- la circolare INPS n. 55 del 09/06/2023, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2022 e 2021 è pari al 8,1%, pertanto l'INPS ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito

conseguito nel 2022, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024;

- la circolare INPS n. 65 del 15/05/2024, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'istituto tenuto conto della variazione percentuale del 5,4% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall'ISTAT tra l'anno 2023 e l'anno 2022, ha provveduto ad aggiornare le tabelle con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2023, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025;
- la circolare INPS n. 92 del 19/05/2025, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con cui l'Istituto, rilevata una variazione pari allo 0,8% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – determinata dall'ISTAT tra il 2024 e il 2023 ha aggiornato, sulla base del reddito familiare percepito nel 2024, le tabelle contenenti i nuovi limiti reddituali da applicare per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026;
- la circolare INPS n. 61 del 26/05/2026, emanata in attuazione dell'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con cui l'Istituto, rilevata una variazione pari all'1,4% dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – determinata dall'ISTAT tra il 2025 e il 2024 ha aggiornato, sulla base del reddito familiare percepito nel 2025, le tabelle contenenti i nuovi limiti reddituali da applicare per la concessione dell'assegno per il nucleo familiare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2026 e il 30 giugno 2027;

Rilevato che a seguito dell'introduzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, con decorrenza 1° marzo 2022 l'assegno per il nucleo familiare continua ad applicarsi esclusivamente alle fattispecie residuali previste dalla normativa vigente, riguardanti i nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli e dagli orfani;

Viste le istanze presentate dai dipendenti interessati alla corresponsione dell'assegno per il periodo 01/07/2026-30/06/2027, dalle quali risultano tutti gli elementi necessari all'accertamento del diritto ed alla determinazione dell'ammontare spettante;

Esaminate le dichiarazioni fornite in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi di riferimento ed alle eventuali condizioni particolari previste dalla legge;

Dato atto che tale tipo di emolumento è soggetto a prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c.;

Accertato che l'importo complessivo da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di ottobre 2026 è pari a euro 194,69;

il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

- Visto il D.lgs n.502/92;
- Visto il D.lgs n.165/01;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Dott. Danilo Scipione ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

per quanto premesso in narrativa

DI ATTRIBUIRE ai dipendenti di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'assegno mensile per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive

modificazioni ed integrazioni, secondo i limiti reddituali e gli importi aggiornati dall'INPS per il periodo 01/07/2026 – 30/06/2027;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di euro 194,69 rappresenta l'ammontare da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di ottobre 2026;

DI APPROVARE numero 1 allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ex art. 32 Legge 69/2009, ad eccezione degli allegati dianzi approvati che non formano oggetto di pubblicazione, in applicazione della disciplina di cui al Regolamento Unione Europea – G.D.P.R. 679/2016 - del Decreto Legislativo 196/2003 come da ultimo modificato con Decreto Legislativo 101/2018 e delle Linee Guida approvate dal Garante Privacy con riferimento agli obblighi di riservatezza del datore di lavoro. I ridetti allegati restano disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.d.;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, numero 705, è immediatamente esecutivo;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio aziendale on line, ai sensi dell'articolo 32 Legge 69/2009.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Danilo Scipione	Giuseppe Barile firmato digitalmente

Voce di conto: 0708020207 0708020107 0706020207 0706020107 0705020207 0705020107 0707020207 0707020107 0705010114 0705010107 0705010214 0705010207 0708010207 0708010107 0706010207 0706010107 0707010207 0707010107 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 27/10/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
